



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

C.F. 82003670658- P.IVA. 00787310655

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
I° GRADO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO E
SORVEGLIANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PER IL 2018/2019 - 2019/2020 -
2020/2021

(CIG. 7616134898)

Capitolato Speciale d'Appalto

CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'Affidamento

L'affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado site nel territorio del Comune di Buccino e il servizio di trasporto pubblico scolastico e sorveglianza ed assistenza a bordo per gli alunni della scuola dell'infanzia, espletato con scuolabus, secondo quanto ivi previsto.

Per il periodo del presente affidamento, l'aggiudicatario dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità scolastiche, secondo l'orario curriculare da esse comunicato, il servizio di prelievo e trasporto alle rispettive sedi scolastiche e riaccompagnamento a domicilio degli alunni destinatari del servizio e la sorveglianza all'interno dell'automezzo impiegato per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia.

Art. 2. Natura giuridica del servizio e soggetti legittimati a concorrere

Il servizio viene affidato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005;
- D.Lgs 30.04.1992, n. 258 e successive modifiche e integrazioni e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- Legge 218 del 01.08.2003;
- D.M. 18 dicembre 1975;
- D.M. 18 aprile 1977 integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- D.M. 31.1.1997 e successiva circolare del Ministero Trasporti e Navigazione n. 23 dell'11.03.1997;
- D.M. 14 novembre 1997;
- L.R. Campania 13/2011;
- D.D.R. Regione Campania n. 117 de 2 settembre 2011.
- Regolamento Trasporto Pubblico Scolastico, Del. Consiglio comunale di Capaccio n.52/2012.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare la vigente normativa di settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio. I Concorrenti ed aggiudicatari devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la categoria corrispondente al presente servizio, all'Albo Trasporto Pubblico Scolastico istituito presso la Regione Campania, nonché essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa nazionale e locale ovvero regolamentare vigente, ed in possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge.

Art. 3. Durata del contratto

Il servizio si riferisce al periodo 2018 – 2021, per circa 108 settimane ovvero settembre 2018 - Agosto 2019, settembre 2019 - Agosto 2020, settembre 2020 - Agosto 2021, per il quale è fissata la durata dell'affidamento del servizio di Trasporto ed accompagnamento Scolastico. I giorni effettivi di esecuzione del servizio saranno quelli previsti dal calendario scolastico osservato da ogni singola scuola, fatte salve le variazioni per causa di forza maggiore (*sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, etc.*) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia. Alla naturale scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti. Il contratto potrà essere rinnovato se e in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza.

L'aggiudicatario assume comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni sino a quando il Comune non avrà provveduto ad un nuovo affidamento e comunque **non oltre i 180**

giorni successivi alla scadenza del contratto, su richiesta del Comune appaltante, inviata con raccomandata A/R o posta PEC, almeno 10 giorni prima della scadenza naturale. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto d'appalto, in assenza del periodo di "*stand still*" se ed in quanto possibile in base alla vigente normativa. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza apporre riserve.

Art. 4. Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio personale e con almeno 3 (tre) automezzi e almeno 1 (uno) automezzo sostitutivo, tutti forniti dalla ditta aggiudicataria e con un numero di posti adeguato alla richiesta.

Tale automezzo, non dovrà avere anzianità superiore ad anni 5 (cinque) dalla prima immatricolazione.

Il piano dei percorsi, con i relativi orari, del trasporto scolastico sarà predisposto dal competente ufficio comunale e comunicato all'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, così come ogni variazione successiva. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni per garantire il regolare espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune, ove necessario. Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore percorrenza.

Durante il trasporto, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con personale diverso dal conducente in qualità di accompagnatori, in misura di uno per automezzo. Il personale di accompagnamento, considerata la particolarità del servizio, dovrà possedere adeguata esperienza nei servizi di sorveglianza, educazione e/o assistenza ai minori, nonché nella gestione di rapporti con insegnanti e genitori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere anticipatamente il contratto, qualora metta in atto diversa soluzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, secondo quanto richiamato al comma 3 dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e smi;

Art. 5. Destinatari del servizio

I destinatari del servizio di trasporto pubblico scolastico sono gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado considerato presenti sul territorio del Comune di Buccino, aventi diritto all'accesso al servizio secondo quanto previsto dal vigente normativa in materia.

Art. 6. Continuità del Servizio

Quando per fatti naturali (*neve, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.*) la Ditta aggiudicataria non possa espletare il servizio, la stessa deve darne immediata comunicazione al Comune/responsabile del servizio.

In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Ente si impegna ad avvisare la ditta aggiudicataria tempestivamente e comunque almeno 24 ore prima, ove possibile. In caso di interruzione dell'attività scolastica già iniziata, la Ditta aggiudicataria potrà ricevere la relativa comunicazione direttamente dall'Istituzione scolastica o dal Comune e dovrà attivare immediatamente il servizio per garantire il più sollecito trasporto degli utenti.

Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero essere utilizzati, la

Ditta aggiudicataria è tenuta ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l'Ente e ad assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi. Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire, ove necessario, la tempestiva comunicazione del disagio senza l'abbandono del mezzo e dei minori trasportati.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale, così come determinata dal presente capitolato, nonché all'eventuale risarcimento dei danni, fatta comunque salva la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto laddove ne sussistano i presupposti.

Art. 7. Obblighi dell'aggiudicatario

I. Caratteristiche degli automezzi

Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con quanto disposto dal D.M. 31 gennaio 1997 ed alla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 come modificati e integrati con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010.

Inoltre, gli automezzi utilizzati devono essere mantenuti e manutenti secondo quanto previsto dall'attuale normativa per la tutela dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio nonché quelli di scorta devono essere adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio. In caso di guasti o comunque sostituzioni, il prestatore dovrà garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati.

Gli scuolabus, idonei alle caratteristiche degli itinerari, dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere e, comunque, non superiore al numero di persone indicato sul libretto di circolazione ai sensi della vigente normativa.

L'aggiudicatario si obbliga a custodire i mezzi utilizzati per il servizio in un locale o area idonea per la rimessa, nel rispetto delle prescrizioni di legge, localizzato preferibilmente nel territorio del Comune di Buccino, meglio se già in esercizio sul territorio, e comunque non oltre Km. 35 dal confine del territorio comunale.

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a propria cura e spesa ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo un piano di intervento comunicato annualmente al responsabile del servizio ed il collaudo tecnico di tutti i veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Durante l'espletamento del trasporto scolastico, l'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, oltre ai contrassegni obbligatori, lo stemma del Comune e la numerazione progressiva del mezzo, nonché la dicitura "Comune di Buccino/Scuolabus" su ogni lato, con prevalente colore giallo nella colorazione degli automezzi, come da vigente normativa. Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto "verde", in modo visibile, ulteriore denominazione che lo individui inequivocabilmente. L'aggiudicatario ha l'obbligo di evitare ulteriori e diverse diciture o scritte e/o immagini pubblicitarie con eccezione della propria denominazione, che non può occupare uno spazio maggiore di cm 30x30.

La ditta aggiudicataria non può sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non con previa comunicazione al Comune: il nuovo automezzo, idoneo all'utilizzo cui è destinato, deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo che viene sostituito.

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, così come previsto nel Piano Economico allegato

2'000 Km per gite scolastiche annuali e colonie estive e ad effettuare un numero di 200 trasporti scolastici con un mezzo idoneo all'interno del territorio comunale, organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalle scuole, le maggiori spese sono incluse all'interno dello stesso contratto di appalto.

Le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra la ditta aggiudicataria e l'Ente appaltante, fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di legge o regolamento.

II. Automezzi in uso

Restano ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli oneri relativi agli automezzi adibiti al servizio. In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, come esemplificativamente specificato:

- a. pagamento della tassa di circolazione, R.C. Auto, revisione periodica del mezzo ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi;
- b. carburanti, lubrificanti, olii, gomme e manutenzione ordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
- c. impianto e cura della dotazione e dei dispositivi obbligatori previsti;
- d. manutenzione straordinaria degli automezzi utilizzati per il servizio.

III. Personale

La ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa. Essa dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, nonché degli accompagnatori incaricati della sorveglianza, con l'indicazione dei titoli di studio posseduti e dell'esperienza maturata nel settore.

Il personale è tenuto all'osservanza di quanto al presente capitolato nonché al vigente Regolamento comunale in materia.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.).

Inoltre, dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 15 della legge 125/2001 "legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.03.2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità di corretta conduzione del mezzo ovvero di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con la ditta, la scuola, il Comune o viceversa.

La ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante. L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali

stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e, comunque, s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs n. 81/2008 e smi). L'inottemperanza di tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto. Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenerne sulle somme da corrispondere all'aggiudicatario un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento in favore dell'aggiudicatario delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né potrà avanzare pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie.

IV. Varie

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potranno entrare in vigore durante il corso del contratto.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi che intende utilizzare per il servizio in oggetto, compresi quelli di scorta, nonché il piano preventivo annuale di manutenzione ordinaria degli automezzi (cambio gomme, freni, pulizia etc.), contenente la descrizione e le modalità degli interventi programmati, nonché comunicare il nominativo del responsabile del servizio, che dovrà essere munito di telefono cellulare per essere immediatamente contattabile per qualsiasi necessità dagli addetti comunali. La ditta aggiudicataria, inoltre, si impegna a vietare a tutti i suoi autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell'uscita da scuola e della salita dei bambini da trasportare e ad impegnarsi ad accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire, sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico.

A fronte di tutti gli obblighi imposti alla ditta aggiudicataria, l'Amministrazione si impegna a garantire la corresponsione del corrispettivo stabilito nelle forme e nei modi previsti e a comunicare alla ditta aggiudicataria con debito anticipo eventuali notizie utili ad un corretto e positivo svolgimento del servizio.

V. Clausole di responsabilità Sociale

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema ACVPASS accedendo al portale ANAC (www.anticorruzione.it - servizi online - AVCPASS operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute.

Art. 8. Responsabilità e coperture assicurative

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone, ivi compresi i trasportati, o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, anche oltre i massimali previsti nella polizza assicurativa, sollevando in tal senso il Comune da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Per la responsabilità della ditta aggiudicatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono personale e viaggiatori durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto, durante le soste e le fermate.

Prima dell'avvio del servizio, l'impresa aggiudicataria costituisce e consegna all'Ente appaltante idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti il servizio:

- 1) assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.) per un importo adeguato con massimali di legge garantiti;
- 2) ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli automezzi, che abbia durata minima pari a quella dell'appalto affidato e un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a € 5.000.000,00.

La Ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche quando non ne sia derivato alcun danno. La piena osservanza delle prescrizioni del capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della ditta aggiudicataria per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 9. Controlli del Servizio

L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli e addetto al servizio di accompagnamento, ove previsto. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative etc.).

L'aggiudicatario dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto, ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogniqualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

Al termine del rapporto contrattuale, il Direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10. Valore del contratto - Corrispettivo - Modalità

Il corrispettivo complessivo dell'appalto così come offerto dall'aggiudicatario si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato.

L'importo complessivo dell'appalto risultanti dagli atti di gara, sarà corrisposto all'aggiudicatario direttamente dal Comune come di seguito precisato.

Il pagamento del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà in 10 rate mensili posticipate a partire dal mese successivo a quello dell'inizio del servizio (oltre IVA di legge). All'ultima rata sarà effettuato il conguaglio in caso di differenza di km superiore a 100 settimanali per linea e in

caso di fermi del servizio dovuto a cause di forza maggiore calcolando la media dei km giornalieri per la linea moltiplicato €/km aggiudicato in sede di gara.

Il corrispettivo sarà pagato dal Comune appaltante nel termine di trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura al sistema informatico del protocollo, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione dell'aggiudicatario. L'importo di contratto è dato dall'offerta aggiudicata oltre alle spese per la contribuzione all'ANAC, come ribaltata a carico dell'aggiudicatario ai sensi del disciplinare di procedura di affidamento. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. In corrispondenza di ogni pagamento periodico il Comune ha facoltà di operare la trattenuta di crediti esigibili dall'affidatario a qualsiasi titolo. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136. L'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante entro sette giorni dall'avvenuto affidamento gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG del servizio, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti). L'aggiudicatario è tenuto a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica. Sulle fatture da trasmettere al Comune dovrà essere indicato sia il CIG che il c/c dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e ss.mm.ii.

Art. 11. Garanzie e Penalità

L'aggiudicatario dovrà costituire idonea cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto che verrà stipulato, ai sensi dell'art. 103, D.lgs. n.50/2016.

Le fideiussioni o le polizze dovranno contenere esplicitamente le seguenti clausole:

- “La Compagnia Assicuratrice e/o Istituto Bancario;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C.;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del C.C., di una tempestiva e diligente escussione della ditta concorrente;
- si impegna a versare l'importo della cauzione, entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva e/o eccezione.”

Gli importi della cauzione definitiva sono ridotti del 50% per gli aggiudicatari in possesso della certificazione in corso di validità del sistema di qualità della serie europea UNI CEI ISO 9000, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

Ogni singolo inadempimento alle prescrizioni di cui al presente Capitolato comporterà l'applicazione delle penalità in seguito riportate, il cui importo dovrà essere quantificato in concreto in relazione alla gravità della violazione secondo quanto appresso riportato. L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata A/R, o posta PEC dal ricevimento della quale la Ditta aggiudicataria disporrà di dieci giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenga riscontro o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si provvederà ad applicare la penale con atto del Dirigente del Settore, a valere sui corrispettivi futuri o, in via subordinata, sulla cauzione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato per analogia con la violazione più assimilabile.

INADEMPIMENTO	PENALE €
Negato accesso per controlli dell'Ente	500,0
Trasporto non aventi diritto	100,0
Violazioni regolamentari	100,0
Mancato servizio	500,0
Mancata sorveglianza (scuola dell'infanzia)	250,0
Inosservanza degli orari e/o percorsi	100,0
Inosservanza caratteristiche automezzi	250,0

Art. 12. Risoluzione del Contratto

Il contratto è risolto di diritto in caso di:

- a) fallimento della ditta Aggiudicataria;
- b) dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d'azienda della ditta aggiudicataria, inerente le attività ed i servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione del Comune;
- c) cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad esso connessi, senza autorizzazione del Comune.

Il contratto potrà essere altresì risolto su iniziativa del Comune:

- A. in relazione a gravi e inadempienze da parte della ditta aggiudicataria agli obblighi concernenti la corretta gestione del servizio di cui al presente capitolato, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell'utenza;
- B. in caso di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza;
- C. in caso di accertata violazione delle disposizioni relative al rapporto di lavoro con riguardo in particolare agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore, di tutela assicurativa, previdenziale, contributiva e retributiva.

Qualora la ditta risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa notificazione scritta alla ditta. Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le fattispecie legate al corretto adempimento del contratto e alla regolare fornitura del servizio.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore del Comune, il diritto di assicurare l'esecuzione del servizio, affidando l'appalto ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. Ricorrendo alcuna delle fattispecie previste a punti a), b) e c) che precedono, il Comune invierà alla ditta aggiudicataria specifica contestazione scritta con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di memorie e/o controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato l'Amministrazione, esaminate le eventuali giustificazioni della ditta aggiudicataria, adotterà la determinazione definitiva in ordine alla risoluzione del contratto. Resta comunque salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi in ogni caso sulla cauzione definitiva o sulle somme da corrispondere all'aggiudicatario per il risarcimento dei danni subiti, impregiudicata comunque la facoltà di agire giudizialmente per il ristoro integrale dei danni.

Art. 13. Esecuzione in danno

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, il Comune provvederà ad assicurare l'esecuzione del servizio, interpellando altra ditta.

All'aggiudicataria saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. Altresì, il Comune potrà procedere nei confronti dell'aggiudicataria, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto ivi prescritto. In caso di inadempienza, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 14. Cessione del Contratto e Subappalto

È assolutamente vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

È vietato, altresì, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto per contratto, senza l'esplicito riconoscimento dell'Amministrazione Comunale. Considerata la peculiarità, la specificità e la delicatezza del servizio, nonché l'utenza alla quale è rivolto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere subappaltate solamente attività marginali, previa autorizzazione dell'Ente. In caso di subappalto, i pagamenti relativi alla parte di servizio svolta dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute e garanzie effettuate.

La ditta aggiudicataria che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiasse denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte del Comune.

Art. 15. Cauzioni e garanzie

Sono richieste le seguenti cauzioni e garanzie:

- ✓ **Cauzione provvisoria** - Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta da presentare all'atto della partecipazione alla gara a pena di esclusione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto stesso. Le modalità di costituzione della cauzione sono indicate nella nota (1).
- ✓ **Cauzione definitiva** - Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta all'aggiudicatario del servizio una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Le modalità di costituzione della cauzione definitiva sono indicate nella nota (2). Detta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. Qualora per le motivazioni espressamente previste dal presente Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante proceda ad incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale, è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere all'immediato ripristino dell'importo originario.
- ✓ **Polizza assicurativa** - E' a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per eventuali danni arrecati a persone, cose o animali nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. A fronte di tale responsabilità, la ditta appaltatrice deve essere in

possesso di idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile secondo i seguenti massimali minimi:

- ∞ € 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi,
- ∞ € 1.500.000,00 per responsabilità civile verso i propri dipendenti - prestatori di lavoro.

La polizza dovrà mantenere la propria validità per tutta la durata del contratto. Copia della polizza quietanzata deve essere consegnata alla stazione appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

Nota (1)

Nel caso di cauzione costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sottoindicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare in una delle seguenti modalità alternative:
 - a1) autentica notarile integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
 - a2) presentazione di una separata dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore, nonché sottoscrizione semplice della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria;
 - a3) presentazione di una separata istanza, rivolta dal soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria all'Amministrazione appaltante affinché la stessa prenda atto del regolare rilascio delle garanzie suddette. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza deve recare in allegato copia fotostatica di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore. L'istanza stessa deve, inoltre, essere corredata dai documenti, in originale o copia autenticata (secondo le modalità indicate negli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000), comprovanti il potere del soggetto sottoscrittore della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito);
- b) indicazione espressa che la garanzia prestata ha una validità pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta (**N.B.:** la garanzia **deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia** su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione);
- c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - c5) nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausole per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";
 - c6) assunzione dell'espresso impegno del soggetto fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva nel caso in cui l'Impresa contraente risultasse aggiudicataria della gara in corso; **N.B.** : la mancanza della presente clausola comporta l'**esclusione dalla gara**;
 - c7) rinuncia del fidejussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Nota (2)

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sotto indicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi

- sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Dirigente cui compete la gestione del contratto".
 - c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - c5) nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano le clausole per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito"
 - c6) rinuncia del fidejussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Art. 16. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che tutti i dati forniti dalla ditta aggiudicataria saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione del contratto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 17. Spese Contrattuali e Registrazione

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria. Resta a carico dell'aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto ad ASMEL consortile S.c.a.r.l. per l'uso della piattaforma ASMECOMM.

Prima della stipulazione del contratto, l'Ente verifica che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento di detto corrispettivo. In caso di mancato versamento, l'Ente decurta detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di ASMEL consortile.

Art. 18. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della procedura di affidamento l'organo competente è il T.A.R. Campania, mentre è competente a giudicare il foro di Salerno per le controversie relative all'esecuzione del contratto.

Art. 19. Domiciliazione

La Ditta aggiudicataria del servizio di cui al presente capitolato eleggerà il proprio domicilio presso la sede dell'Ente Appaltante.

Art. 20. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile, nonché alle altre norme vigenti in quanto applicabili.

Art. 21. Proroga

Proroghe del presente potranno essere previste solo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22. RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia, emanata o emananda.

BUCCINO, 17/10/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Rag. *Ernesto Cruoglio*)



